



COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA
Provincia di Alessandria

Registro Gen. Ordinanze n. 3
del 16/07/2024

Servizio Tecnico
n. 2

ORDINANZA

**OGGETTO: Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati
(Ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)**

IL RESPONSABILE DL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:

- l'art.5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

- il D.Lgs.n°152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

- l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

- nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;

- l'art.255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce *“chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3”*.

VISTO il rapporto amministrativo n. 06/2024 del 12.06.2024 redatto da Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Nucleo di Stazzano – protocollo n. CC-FAL-0000742-12.06.2024 - dal quale risulta che sull'area demaniale e sulle particelle nn. 52 e 162 del foglio n. 27 risultano accertate le seguenti violazioni: "Smaltimento, recupero di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e pericolosi" in violazione delle norme di cui all'articolo 256, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione all'articolo 318 bis dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che i responsabili delle suddette violazioni risultano:

- **ROVEGNO MASSIMO**, nato a Novi Ligure (AL) il 27.07.1965 – c.f. n. RVG MSM 65L27 F965M, residente a Roccaforte Ligure (AL) in Frazione Chiappella, s.n.c.
- **MARCENARO ATTILIO**, nato a Novi Ligure il 22.01.1971, – c.f. n. MRC TTL 71A22 F965Z residente a Rocchetta Ligure (AL) in Via Umberto I°, 66

In qualità di Soci - Amministratori della Società **EDILSERVICE S.n.c. di Rovegno Massimo e Marcenaro Attilio**, con sede legale in Via Umberto I°, civico n. 15 – 15060 Rocchetta Ligure (AL) – c.f. / P.IVA n. 01735790063

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, deve provvedere:
 - alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'A.G., al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta -Titolo V art.239 co.2 e art.242.
- l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:
 - il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
 - che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
 - che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

RICHIAMATA la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., notificata a mezzo p.e.c. in data 04.07.2024 – prot. n. 3840 – alla Società EDILSERVICE S.n.c. di Rovegno Massimo e Marcenaro Attilio, con sede legale in Via Umberto I°, civico n. 15 – 15060 Rocchetta Ligure (AL) – c.f. / P.IVA n. 01735790063, relativa a presunte violazioni al D.P.R. n. 380/2001 e D.Lgs. n. 42/2004;

RITENUTO

- necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

- A:
- **ROVEGNO MASSIMO**, nato a Novi Ligure (AL) il 27.07.1965 – c.f. n. RVG MSM 65L27 F965M, residente a Roccaforte Ligure (AL) in Frazione Chiappella, s.n.c.

- **MARZENARO ATTILIO**, nato a Novi Ligure il 22.01.1971, – c.f. n. MRC TTL 71A22 F965Z
residente a Rocchetta Ligure (AL) in Via Umberto I°, 66
*In qualità di Soci - Amministratori della Società EDILSERVICE S.n.c. di Rovegno Massimo e
Marcenaro Attilio*, con sede legale in Via Umberto I°, civico n. 15 – 15060 Rocchetta Ligure (AL)
– c.f. / P.IVA n. 01735790063

in qualità di proprietario nell'area, sita in Borghetto di Borbera (AL) – Località Traversa,
identificata catastalmente con le particelle nn. 52 e 162 del foglio n. 27 ed in parte in area
demaniale

- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area suddetta, come in premessa individuata, consistenti in un cumulo a terra di dimensioni circa m. 6,00 x m. 3,00 x m. 1,50 di altezza di vecchie traversine ferroviarie di ignota provenienza, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DEMANDA

- al personale al Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
- al Responsabile del Settore Tecnico l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

INFORMA

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2. Che la presente ordinanza venga affissa sul luogo dei lavori;
3. L'invio in copia della presente ordinanza a:
 - Al Comando Carabinieri Forestali di Stazzano per l'inoltro alla Procura della Repubblica di Alessandria
 - All'Ufficio di Polizia Locale per la verifica dell'osservanza della stessa;
 - Provincia di Alessandria – Sezione Coordinamento Tecnico Ambientale
 - ARPA Piemonte – Dipartimento Provinciale di Alessandria

Lì16 luglio 2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Firmato digitalmente

(Camera Geom. Piero)